

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

OPINIONE EX ART. 6 N.I.G. DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

per l'Associazione "Osservatorio di Bioetica di Siena - ETS", C.F. 92071490525, con sede in Siena, Via Achille Grandi n. 4 in persona del proprio Presidente e legale rappresentante *p.t.* dott.ssa Giuliana Ruggeri (C.F. RGGGLN60T49G479T), nonché per la Associazione "Esserci per Essere", con sede in Arezzo, Via Mogadiscio n. 24 in persona del proprio legale rappresentante *p.t.* dott. Egisto Mercati (C.F. MRCGST49T18I155Z), ambedue assistite, in virtù di procure rilasciate su fogli separati, da intendersi in calce al presente atto, dall'avv. Eva Sala (c.f.: slavsn64s57f205q) e dal prof. avv. Giovanni Doria (c.f.: drognn66l16c252e), con elezione di domicilio presso il secondo in Roma, Viale Tiziano n. 3, nonché, ed ai sensi dell'art. 16 sexies d.l. n. 179/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata giovanni.doria@legalmail.it

IN RELAZIONE

all'ordinanza del 17 gennaio 2024 n. 32 resa dal G.I.P. del Tribunale di Firenze e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 11 del 13 marzo 2024

*

1. I soggetti presentatori

L'"Osservatorio di Bioetica di Siena - ETS" è un'associazione aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro, il cui scopo è quello di «sostenere la dignità integrale dell'uomo in campo bioetico». "Esserci per Essere" è anch'essa un'associazione aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro, il cui scopo è quello «di favorire la partecipazione alla vita sociale e culturale dei cittadini» prefiggendosi, in questa prospettiva, «di svolgere attività, di diversa natura, di interesse civico, sociale e culturale».

*

2. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice remettente: in particolare l'asserita violazione dell'art. 2 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio della dignità umana, inteso come «rispetto della persona umana in quanto tale, nella sua dimensione soggettiva e nella dimensione della sua esperienza sensibile».

- 2.1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, con ordinanza depositata il 17 gennaio 2024, ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 580 c.p. in tema di aiuto al suicidio.
- 2.2. A fronte della richiesta di archiviazione presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in data 17 maggio 2023, il GIP ha, infatti, ritenuto rilevante, ai fini della decisione, e non manifestamente

infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. anche come modificato dalla sentenza 242 del 2019 di codesta Corte costituzionale, «*nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola l'altrui suicidio sia subordinata alla circostanza che l'aiuto sia prestato a una persona "tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale", per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU*».

- 2.3. Il giudizio *a quo* è costituito dal procedimento aperto nei confronti di Marco Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Maltese che risultano essere indagati per il delitto di aiuto al suicidio (di cui all'art. 580 c.p.) per aver accompagnato un soggetto affetto da sclerosi multipla (patologia degenerativa del sistema nervoso centrale) presso una clinica svizzera (curando anche la fase organizzativa del viaggio) affinché questi potesse accedere ad una procedura di suicidio assistito.
- 2.4. Secondo il GIP l'art. 580 c.p., come modificato dalla già richiamata sentenza n. 242/2019 di codesta Corte costituzionale, solleverebbe numerosi dubbi di legittimità costituzionale sotto diversi profili. In particolare, ed ai fini delle presenti osservazioni, il GIP assume che il cit. art. 580 c.p. violerebbe, in particolare, l'art. 2 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio della dignità umana, inteso come «*rispetto della persona umana in quanto tale, nella sua dimensione soggettiva e nella dimensione della sua esperienza sensibile*». Per il GIP, infatti, per i soggetti che non dipendono da trattamenti di sostegno vitale, l'impossibilità di decidere autonomamente di porre fine alla propria esistenza, non potendo richiedere l'interruzione di alcun trattamento (sanitario), né tantomeno accedere a procedure di aiuto al suicidio, si tradurrebbe nella lesione della dignità sotto vari profili. E, segnatamente, in relazione all'interesse del paziente di lasciare una certa immagine di sé, nonché in ragione del maggior tempo che potrebbe essere necessario per porre fine alla propria esistenza. Il GIP rileva poi che in queste ipotesi, non potendo tali soggetti accedere a procedure di suicidio assistito, gli stessi potrebbero essere indotti a compiere gesti estremi e cruenti «*certo non conformi al concetto generalmente riconosciuto di dignità*».

*

3. L'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. per

violazione dell'art. 2 della Costituzione *sub specie* della violazione del principio della dignità umana

- 3.1. Con specifico riguardo ai ritenuti (dal giudice a *quo*) profili di illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. prospettati in relazione al principio di dignità personale, occorre rilevare che il GIP si sofferma su di un aspetto in particolare. Il giudice remittente rileva che il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno in vita determinerebbe, per tutti quei soggetti affetti da patologie causa di gravi sofferenze ed in grado di autodeterminarsi, che tuttavia non richiedono alcun trattamento salvavita, una lesione della dignità in quanto, proprio questi soggetti necessiterebbero di un aiuto esterno per congedarsi dalla vita. Difatti, non potendo semplicemente decidere di interrompere il trattamento e di abbandonarsi, sarebbero costretti a patire maggiori sofferenze, anche in termini di tempo.
- 3.2. Il GIP, tuttavia, pone a fondamento del proprio ragionamento una concezione marcatamente soggettiva della dignità umana che si rivela fuorviante. Infatti, alla dimensione puramente soggettiva del principio di dignità personale si affianca una concezione oggettiva dello stesso principio, che impone di contemperare i contrapposti valori che vengono in rilievo. In particolare, il GIP, enfatizzando eccessivamente il profilo della autodeterminazione, finisce per svalutare completamente la necessità che il soggetto dipenda da trattamenti di sostegno in vita, arrivando finanche a ritenere che essa possa essere fonte di discriminazioni.
- 3.3. Ed infatti, seppur la libertà di autodeterminarsi rivesta un ruolo centrale nel nostro ordinamento, la posizione del GIP non tiene conto di alcuni elementi, e nel dettaglio, che:
- codesta Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 242/2019 ha ritenuto di escludere la totale illegittimità della fattispecie di aiuto o istigazione al suicidio, ribadendo l'intangibilità e l'indisponibilità del diritto alla vita che tali fattispecie mirano a presidiare, diritto che la stessa Corte Costituzionale, nella successiva sentenza n. 50 del 2 marzo 2022, ha riconosciuto avere una «*rilevanza sistematica*»;
 - il nostro ordinamento non riconosce un diritto a morire; né esso potrebbe esser desunto dal diritto alla vita, in ragione della parziale indisponibilità di tale bene. Trattasi di un profilo costantemente evidenziato da codesta

Corte Costituzionale, che non ha mancato di ribadire, recentemente, che il diritto alla vita «*concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona*» (sentenza n. 238 del 1996). Posizione, questa, confermata da ultimo, proprio per la tematica delle scelte di fine vita, nell'ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019, ove si è ribadito che il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall'art. 2 Cost. (sentenza n. 35 del 1997), nonché, in modo esplicito, dall'art. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (...) è il «*“primo dei diritti inviolabili dell'uomo”*» (sentenza n. 223 del 1996), in quanto presupposto per l'esercizio di tutti gli altri», ponendo altresì in evidenza come da esso discenda «*il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire*» (Corte cost., 2 marzo 2022 n. 50);

- dalla richiamata sentenza n. 242/2019 non si ricava un diritto alla prestazione del Servizio Sanitario Nazionale e – men che meno – un diritto a morire. Codesta Corte costituzionale ha statuito, infatti, che «*dall'art. 2 Cost. – non diversamente che dall'art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Che dal diritto alla vita, garantito dall'art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, è stato, del resto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, proprio in relazione alla tematica dell'aiuto al suicidio (sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito) (ordinanza n. 207 del 2018)*»;
- incombe sullo Stato il dovere di garantire una adeguata tutela alla vita di ciascun individuo (il che può desumersi dall'art. 2 Cost. e dall'art. 2 CEDU).

3.4. Codesta Corte costituzionale ha, dunque, escluso che dal diritto alla vita, espressamente riconosciuto e garantito, possa derivare il diritto di rinunciare alla stessa.

3.5. Occorre poi considerare le distorsioni che la lettura del principio di dignità proposta dal giudice a quo comporta: rimettere la scelta esclusivamente alla

determinazione del singolo, senza richiedere la condizione (minima) della sussistenza dell'ulteriore elemento degli strumenti di sostegno in vita, potrebbe condurre ad escludere in radice il ricorso alle cure palliative che, tuttavia, potrebbero determinare una drastica riduzione delle sofferenze fisiche e, potenzialmente, anche il venir meno della stessa volontà di porre fine alla propria esistenza. Siffatta tesi si porrebbe in contrasto anche con la "sentenza Cappato", con cui codesta Corte si è limitata a individuare una circoscritta area di non punibilità di chi realizzi un proposito suicidario in presenza di condizioni analiticamente indicate: l'ipotesi in cui l'aspirante suicida si identifichi in una persona «(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli» (ibid.). Codesta Corte ha posto, in ogni caso, un fondamentale prerequisite rispetto a qualunque scelta di fine vita, rappresentato dal «coinvolgimento» del malato «in un percorso di cure palliative».

3.6. La distorsione più rilevante sarebbe poi quella per cui dal riconoscimento di una incondizionata libertà in ordine alla scelta del se e del quando porre fine alla propria esistenza, deriverebbe, come conseguenza necessitata, la piena disponibilità del bene vita, che sarebbe così rimesso alla sola determinazione del singolo, secondo una personalissima concezione di dignità della vita. Il che appare essere manifestamente in contrasto con il riconoscimento e la tutela del diritto alla vita quale diritto intangibile e non del tutto disponibile, nemmeno per il suo stesso titolare. Tale circostanza ha rappresentato uno dei motivi che hanno portato codesta Corte Costituzionale, nella richiamata sentenza n. 50/2022, a dichiarare inammissibile la richiesta di referendum popolare per la parziale abrogazione dell'art. 579 c.p., in materia di omicidio del consenziente: codesta Corte ha, infatti, ritenuto che il ritaglio della normativa proposto avrebbe condotto a riconoscere una «piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo».

3.7. Trattasi, dunque, ed all'evidenza, di un percorso il cui esito non può essere condiviso, perché, poggiando su una nozione estremamente soggettiva del

concetto di dignità, finisce per riconoscere un diritto ad una morte autodeterminata e senza limitazioni, non attribuendo rilievo alcuno a criteri ulteriori, diversi dalla personalissima concezione di una vita dignitosa.

- 3.8.** L'eccessivo peso che il GIP del Tribunale di Firenze attribuisce all'autodeterminazione del singolo è altresì in contrasto con l'esigenza di operare un adeguato bilanciamento tra i contrapposti valori in gioco, poiché priverebbe il diritto alla vita di una tutela minima che, tuttavia, deve essere sempre garantita (Corte cost. n. 50/2022).
- 3.9.** In conclusione, quando ci si confronta con il tema dell'aiuto al suicidio, si staglia in primo piano, in tutta la sua complessità, la dialettica tra due beni giuridici costituzionali, entrambi supremi: da un lato l'autodeterminazione della persona, espressione della sua libertà; dall'altro lato la vita umana, che della libertà stessa è il presupposto. Il valore della vita della persona umana, che a ragione l'ordinamento, pur in prospettiva laica, persegue perpetuando nel sistema l'art. 580, porta il "non uccidere" a principio fondamentale di civiltà che sta alla base della convivenza.
- 3.10.** Nell'ottica di un bilanciamento di interessi, la percezione soggettiva (del malato) della dignità del morire (dignità che a garanzia di ciascuna persona umana, qualunque ne sia la condizione, esigerebbe d'essere intesa in senso oggettivo) sono certamente elementi di rilievo, ma dovrebbero cedere nel confronto con il "non uccidere" e con i pericoli cui esso espone, quale è il rischio di burocratizzare siffatta prassi, negli *hospice* o negli ospedali, oltre a confliggere con il principio secondo cui il medico ha il dovere di prendersi cura del malato.
- 3.11.** In sintesi, contrariamente a quanto osservato dal giudice remittente, il fatto di essere obbligati a far ricorso ai trattamenti salvavita, pur a fronte di un destino inevitabile della persona malata, non lede la dignità umana ma, al contrario, la preserva. Per tale ragione, l'art. 580 c.p. sull'istigazione o aiuto al suicidio conserva nell'ordinamento una precisa funzione, poiché protegge la vita umana, diritto naturale compreso tra quelli proclamati dall'art. 2 Cost. come inviolabili, nonché discendenti da un "riconoscimento" da parte della Repubblica. Si tratta di un diritto che costituisce un patrimonio irretrattabile della personalità umana e, dunque, è preesistente rispetto alla Costituzione e allo stesso Stato.

- 3.12. Sulla base dell'art. 580 c.p., si nega al suicidio di assurgere a diritto soggettivo, confinandolo a mera libertà di fatto, a evento negativo da scongiurare, in virtù del criterio secondo cui "ogni singola persona conta". Del resto, il primo degli imperativi è l'adoperarsi sin dove possibile, a livello individuale e sociale, per lenire le sofferenze psico-fisiche della persona che la portano talora ad agognare un simile passo.
- 3.13. Pertanto, non attivare il trattamento salvavita, oltre a provocare una vera e propria rottura dell'impianto – pur criticabile – posto alla base della sentenza n. 242 del 2019 di codesta Corte, calpesta il principio di dignità personale, perché deroga al principio del non uccidere, che, malgrado tutto, rimane una rassicurazione basilare per la collettività. Inoltre, esso potrebbe dare origine, nel tempo, a mutamenti nei paradigmi di approccio ai malati da parte dei medici e ad atteggiamenti egoistici che dimenticano il primo dovere costituzionale proclamato dall'art. 2: quello di solidarietà, che, a maggior ragione, deve essere rispettato quando ci si trovi dinanzi a una persona sofferente.
- 3.14. E', per ciò, inevitabile che qualsiasi tentativo di definire il concetto di dignità non possa che essere connotato dal pensiero del soggetto, dall'insieme dei valori cui quel soggetto si ispira, ma è proprio questo aspetto che impone la massima cautela. Se l'autodeterminazione del singolo è un valore da assicurare e tutelare, è altrettanto vero che la persona non può essere considerata nel suo assoluto, sciolta dai legami che assicurano il vivere all'interno del contesto comunitario e sociale.
- 3.15. E dunque laddove si ponga l'opzione fra la definizione soggettiva di "dignità della persona" più riduttiva – quella per cui la dignità è tale "a condizione che" – e quella più ampia che riconosce dignità alla persona per il fatto stesso che essa è, esiste, riconducendo la definizione all'ontologia stessa dell'uomo, questa seconda opzione deve prevalere e maggiormente laddove si debba procedere ad una valutazione che per i suoi effetti investa tutta la comunità sociale.
- 3.16. Allorché il giudice remittente afferma di doversi avere riguardo al «rispetto della persona umana in quanto tale, nella sua dimensione soggettiva e nella dimensione della sua esperienza sensibile» opera una pericolosa riduzione della dignità della persona ad una mera dimensione soggettiva ed alla percezione esperienziale individuale. Cadendo, così, il giudice *a quo*, in un gravissimo equivoco, perché valorizza come assoluto ciò che invece non lo è, in quanto rimette al singolo ed

alla sua personale esperienza, a circostanze contingenti rendendo così arbitrario ciò che per sua essenza non può essere oggetto di arbitrio. Ciò a maggior ragione, laddove ciò assuma rango giuridico e, di conseguenza, riguardi l'intera collettività.

- 3.17.** Nella valorizzazione del principio di autodeterminazione, che nel ragionamento del giudice remittente sembra parzialmente fondersi con quello di dignità della persona, non è adeguatamente considerata la dimensione relazionale e sociale di ciascun uomo, che esprime anche ed è regolata dall'ordinamento. E un ordinamento che affermi un principio di autodeterminazione del singolo in termini così assoluti, arriverebbe a negare la sua stessa ragion d'essere.
- 3.18.** Qualsiasi definizione di dignità dell'uomo che si fondi su circostanze della vita soggettivamente percepite comporta una arbitraria e gravissima riduzione del concetto steso di dignità, che essendo ontologico, è pre-giuridico, e deve essere inteso nel senso più ampio ed assoluto, né può essere oggetto di qualsivoglia definizione da parte dell'ordinamento e/o dell'interprete, perché questo comporterebbe inevitabilmente rimettere di volta in volta all'arbitrio e rendere vulnerabile ciò che per sua natura è e deve rimanere intangibile.
- 3.19.** L'affermare giuridicamente che la dignità della persona può essere incisa da circostanze – pur gravi e dolorose – soggettivamente percepite come non dignitose, invocando l'autodeterminazione, significa imporre all'intero consesso sociale la visione di un singolo, ma significherebbe anche negare principi fondanti la convivenza e la solidarietà sociale.
- 3.20.** Se non si ammette che il concetto di dignità della persona è pre-giuridico e che l'ordinamento positivo ed i suoi interpreti non possono che riconoscerlo *tout court*, significa subordinare a condizioni contingenti la persona stessa. Chi può stabilire a che condizioni la vita sia dignitosa? Non può essere la percezione – pur dolorosa – che il singolo abbia della propria condizione, né tantomeno lo Stato o l'interprete.

Roma, 29 marzo 2024

(avv. Eva Sala)

(prof. avv. Giovanni Doria)

Hanno collaborato alla redazione delle presenti osservazioni anche il prof. avv. Mauro Paladini e il prof. avv. Alessandro Candido